



S.I.S.S.A.
Prot. n. 3/2017
Affisso all'Albo Ufficiale
dal 23.01.2017
al 19.02.2017

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Via Bonomea n. 265 – 34136 Trieste (Italy)
Tel. +3904037871 – fax +390403787249

Supporto Organi di Governo
e Gestione Documentale

Ufficio Risorse Umane

AVVISO PUBBLICO

di procedura comparativa di curriculum per il conferimento ai sensi dell'art. 7, c. 6 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i., di un incarico annuo di collaborazione professionale per la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste

La S.I.S.S.A., accertata in via preliminare l'indisponibilità di proprio personale interno in possesso dei requisiti di cui all'art.32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., indice una procedura comparativa di curriculum per il conferimento di un incarico annuo per la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art.31 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. della S.I.S.S.A.

L'incarico concerne l'attività del Servizio di Prevenzione e Protezione come definito dall'art.33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare per le esigenze della Scuola comprende:

1. la responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione relativamente a tutte le attività svolte nella sede della Scuola in collaborazione con gli addetti del Servizio;
2. l'aggiornamento ed integrazione della documentazione di sicurezza;
3. l'assistenza ai Lavoratori per quanto concerne sicurezza ed igiene del lavoro;
4. l'effettuazione di ispezioni sui luoghi di lavoro;
5. i rapporti con Enti di controllo (ASS, VVF, ISPESL, ecc.);
6. la gestione delle riunioni periodiche sulla sicurezza, così come dettato dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
7. la gestione dei corsi di formazione delle squadre di emergenza (antincendio, sanitaria, evacuazione degli edifici, ecc.) assicurando il coordinamento con il Medico Competente e gli Enti di controllo;
8. l'informazione ai Lavoratori, ed in particolare agli addetti alle squadre di emergenza, circa le modalità e le procedure da seguire in caso di emergenza o evacuazione degli edifici e relativamente alle misure di prevenzione e protezione adottate (art.36 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
9. la gestione delle prove periodiche di evacuazione degli edifici;
10. il coordinamento tra il Datore di Lavoro, Lavoratori dipendenti ed esterni, Medico Competente e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
11. l'interfacciamento con il Medico Competente per eventuali azioni di controllo sanitario non programmato;
12. la definizione dei profili di rischio personali necessari per la compilazione delle schede propedeutiche alle visite mediche di vigilanza sanitaria;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea n. 265 – 34136 Trieste (Italy)
Tel. +3904037871 – fax +390403787249

Ufficio Risorse Umane

13. la definizione dei contenuti dei DUVRI relativi ad imprese appaltatrici ex art.26, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
14. altri adempimenti derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
15. nuovi adempimenti derivanti da norme sopravvenute in materia di sicurezza.

Previa autorizzazione della Scuola, verranno rimborsate le eventuali spese sostenute per conto della SISSA stessa, al prezzo di costo.

Norme sopravvenute:

L'incarico comprende l'esame di normative sopravvenute e di integrazioni o modifiche di norme esistenti e la definizione delle misure necessarie per far fronte ai relativi adempimenti concernenti tematiche di prevenzione e protezione.

Rimane esclusa la gestione delle visite mediche programmate.

Rimarranno escluse dall'oggetto dell'incarico alcune attività relative a determinate specializzazioni (a titolo di esempio: analisi del rischio da stress-lavoro correlato, analisi di campi elettromagnetici, ecc.) che saranno assegnate a professionisti qualificati; rimarrà comunque inclusa la definizione, organizzazione e gestione di tali attività.

Durata incarico: un anno.

Requisiti per l'ammissione alla selezione:

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa i candidati devono:

- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi;
- essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
- essere liberi professionisti, titolari di partita IVA;
- essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione previsti dai commi 1-5 dell'art.32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. allegato al presente avviso.

Presentazione domande:

Le domande di ammissione alla procedura comparativa, indirizzate al Direttore della SISSA, via Bonomea 265 – 34136 – Trieste, da redigere su carta semplice secondo lo schema allegato e corredate da curriculum vitae, copia di documento valido di identità e modello dati fiscali/previdenziali, dovranno pervenire all'Ufficio Risorse Umane della SISSA **entro le ore 13.00 del giorno 13 febbraio 2017** con le seguenti modalità:

1. Raccomandata A/R, o tramite fax al numero 0403787240, unitamente a copia di valido documento di identità;
2. A mano, direttamente all'Ufficio Risorse Umane della SISSA, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.00, tranne il giorno di scadenza, in cui le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Via Bonomea n. 265 – 34136 Trieste (Italy)

Tel. +3904037871 –fax +390403787249

Ufficio Risorse Umane

3. Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata della SISSA: protocollo@pec.sissa.it entro il suddetto termine. L'invio della domanda dovrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. A pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica certificata la domanda, il modello dati fiscali/previdenziali e il CV in formato pdf. che devono riportare la scansione della firma del candidato, la scansione di un documento di identità valido (fronte retro) nonché tutti gli altri eventuali allegati alla domanda in formato .pdf.

Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine.

Commissione Giudicatrice:

La Commissione Giudicatrice, composta da tre esperti nella materia attinente l'incarico da affidare, sarà nominata con Decreto del Direttore della Scuola, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del "Regolamento per l'affidamento a terzi di incarichi di collaborazione e di ricerca della SISSA".

Procedura comparativa di curriculum:

La selezione avviene tramite valutazione comparativa del curriculum effettuata sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda e nel curriculum prodotto dagli stessi.

Ai fini della selezione costituirà titolo preferenziale avere maturato una documentata esperienza pluriennale nell'incarico di RSPP attestata da incarichi formali in strutture lavorative in presenza dei seguenti profili di rischio:

- rischio chimico/cancerogeno:
rischio chimico
rischio cancerogeno;
- rischio biologico:
rischio biologico fino a classe 2
rischio OMGM fino a classe 2;
- rischio stabulario:
rischio da contatto con animali per attività di stabulazione.

La Scuola si riserva la facoltà di sottoporre ad un colloquio i candidati; l'eventuale convocazione avverrà tramite comunicazione per posta elettronica.

Esito della valutazione:

Al termine della procedura comparativa la Commissione Giudicatrice redige il relativo verbale indicando il risultato della valutazione e individuando il soggetto prescelto.

Gli atti della procedura comparativa vengono approvati con Decreto del Direttore della SISSA.

La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità.

La graduatoria di merito dei candidati sarà pubblicata sul sito Web della SISSA.

Stipula contratto di incarico:

Il candidato ritenuto idoneo allo svolgimento dell'attività citata in epigrafe sottoscriverà un contratto di collaborazione professionale della durata di un anno.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea n. 265 – 34136 Trieste (Italy)
Tel. +3904037871 –fax +390403787249

Ufficio Risorse Umane

Compenso:

Per l'incarico verrà corrisposto un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 9.500,00 + C.P. + IVA se dovuta.

In applicazione del D.Lgs. 196/03 la SISSA si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con la SISSA, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Per informazioni: Ufficio Risorse Umane della SISSA – tel. 0403787200

e-mail: ufficiorisorseumane@sisssa.it

IL DIRETTORE
prof. Stefano Ruffo

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

In vigore dal 21 agosto 2013

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'*articolo 28*, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007*, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000*, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001*, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (127)

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. (129)

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 34*.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera i)*, del *decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. (128)

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

(127) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. a) e b)*, *D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106* .

(128) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106* .

(129) Comma inserito dall' *art. 32, comma 1, lett. c)*, *D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* .